



SMS
a 6 cent
verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

PROVA GRATIS

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza del 19 aprile 2013 Tribunale di Milano

Discriminazione - il cittadino straniero se titolare del solo permesso di soggiorno ha diritto di vedersi attribuire l'indennità di accompagnamento

Like

Unsolomondo Cgil
Modena, Immigrazione

Fidejussioni Stranieri
Visto Turistico. Preventivo In 2h. Senza impegno, richiedilo subito!
www.eosfideiussioni.it/stranieri



Scegli Tu! ▶

Infedeltà Coniugale

Roma

agenziaitalianainvestigazio...

Non Restare Nel Dubbio

Chiama dei Veri

Professionisti !



Scegli Tu! ▶

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Fatto e Diritto

Con ricorso depositato il 27.12.2012, la ricorrente ha convenuto in giudizio l'INPS, chiedendo che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto all'indennità di accompagnamento a far tempo dall'1.7.2010 con la condanna dell'INPS a corrispondere i relativi importi.

Si è costituito ritualmente in giudizio l'INPS, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande perchè infondate in fatto e in diritto.

Sulle conclusioni dei procuratori delle parti la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.

Destituita di fondamento è l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 42 DL 269/2003 atteso che avverso il provvedimento di rigetto dell'INPS datato 12.1.2012 è stato promosso ricorso amministrativo in data 31.8.2012 rispetto al quale non è intervenuta alcuna decisione. Come precisato nella stessa comunicazione dell'INPS, il ricorso amministrativo deve essere presentato entro e oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e "*qualora non intervenga alcuna decisione nei successivi novanta giorni, potrà proporre un'azione giudiziaria*".

Il ricorso amministrativo è stato regolarmente presentato il 12.1.2012 per cui dal 12.4.2012 decorreva il termine semestrale per la proposizione dell'azione giudiziaria tempestivamente promossa con ricorso depositato in data 27.12.2012.

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

Il motivo di rigetto del diritto rivendicato dal ricorrente è stato individuato nella mancanza alla ricorrente, rispetto alla quale pure è stato riconosciuto il requisito sanitario, della carta di soggiorno CE o permesso di soggiorno di lunga durata.

Orbene, per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale [n. 306 del 2008](#), [n. 11 del 2009](#) e [n. 187 del 2010](#) e da ultimo [n. 40 del 15.3.2013](#), il cittadino straniero se titolare del solo permesso di soggiorno ha diritto di vedersi attribuire l'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle predette pronunce costituzionali, l'ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, "*se è consentito al legislatore nazionale subordinare l'erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza a che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perchè ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani*" (cfr. in tal senso Cass. Sez. I n. [14733 del 5.7.2011](#)).

Alla luce delle pronunce costituzionali sopra richiamate deve essere accolto il ricorso, attesa anche la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio (attestata dalla Commissione Sanitaria nella seduta del 28.10.2010, nonchè atteso che la ricorrente è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per la prima volta in data 9.11.2009 fino al 24.8.2010 (cfr. docc. 8,9).

Il diritto all'indennità di accompagnamento spetta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 18.6.2010, e quindi dall'1.7.2010.

Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando in funzione di giudice del lavoro sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 27.12.2012, da ***** nei confronti dell'INPS, in personale del legale rapp.te p.t., ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:

- dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.7.2010 e condanna l'INPS al pagamento dei relativi importi oltre interessi.

- condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 1.500 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 17.4.2013

Il Giudice
dr.ssa Maria Rosaria Cuomo

DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA DELLA SEZ. LAVORO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
19 aprile 2013

Venerdì, 19 Aprile 2013



[Immigrazione, in crescita in Italia il fenomeno del gioco d'azzardo](#)

In una ricerca condotta dall'Università Cattolica di Brescia, si è evidenziato che un terzo dei frequentatori abituali ...

[Leggi tutto »](#)

[Diritti Umani, emergenza mondiale per migranti e rifugiati](#)

Amnesty International ha dichiarato, nell'edizione italiana del Rapporto Annuale 2013 sui diritti umani nel mondo, che ...

[Leggi tutto »](#)

[Regolarizzazione, Usa pronta per la riforma](#)

Questo voto è molto importante perché apre la strada all'esame del provvedimento in aula. Il Senato dovrebbe iniziare il...

[Leggi tutto »](#)

["Girls on the move", quando a migrare, sono le donne](#)

Le donne secondo gli ultimi dati reperibili, costituiscono il 49% degli oltre 214 milioni di migranti nel mondo. Se poi ...

[Leggi tutto »](#)

[Lombardia e Veneto, i diritti degli immigrati in fabbrica](#)

Nella contrattazione aziendale italiana, iniziano a trovare una giusta collazione anche i diritti degli stranieri. Solo ...

[Leggi tutto »](#)

[Regno Unito, più tutele per i bambini richiedenti asilo](#)

Centinaia di bambini richiedenti asilo nel Regno Unito sono stati messi in pericolo dagli operatori sociali che non ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)

- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verifica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891